

CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO

Articolo 68 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 3.550.000,00 la Fondazione Enasarco, allo scopo di favorire il sostegno al reddito a favore degli iscritti che, per infortunio, malattia o ricovero occorsi nel 2023, si trovano nella documentata impossibilità a svolgere l'attività di agenzia per un limitato periodo di tempo, dispone l'erogazione di un contributo pari a Euro 2.000,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Il richiedente può usufruire del contributo una sola volta nel corso dell'anno 2023 anche nell'ipotesi di più infortuni, malattie o ricoveri.

Il contributo non è cumulabile con altra erogazione prevista all'art. 52 e seguenti.

Articolo 69 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza, alla data dell'evento, dei requisiti di seguito riportati:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni. Qualora tale requisito non risulti posseduto dall'iscritto a causa del mancato pagamento dei contributi obbligatori da parte della propria impresa preponente, al solo fine della presente prestazione assistenziale, il requisito si considera posseduto se la ricorrenza dell'obbligo contributivo è attestata da documentazione certa e definitiva, già in possesso della Fondazione, e laddove lo stesso non sia stato contestato o non sia più contestabile;
3. la temporanea sospensione dell'attività lavorativa non inferiore a 21 giorni consecutivi a decorrere da quello successivo alla data dell'evento;
4. il termine di cui al precedente punto 3. deve essere attestato con certificazione medica appropriata e finalizzata al beneficio, rilasciata unicamente da Pronto Soccorso, strutture Ospedaliere, Case di cura o altre strutture mediche pubbliche. Essa dovrà contenere, oltre a tutti i dati generali propri dei certificati medici, la precisa indicazione della prognosi clinica e la precisa indicazione della prognosi lavorativa, ovvero la durata della incapacità assoluta a svolgere la professione quale conseguenza della lesione o della malattia riportata in diagnosi. Nel solo caso in cui la prognosi non sia rilevabile dai suddetti documenti la stessa potrà essere attestata da certificato rilasciato dal medico di base o da altro professionista specialista.

Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2022 attestante un reddito lordo per l'anno 2021 non superiore a 43.200,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 70 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 71 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 69 e della documentazione prevista dall'art. 72.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 69 e della documentazione richiesta dall'art. 72, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per infortunio, malattia o ricovero di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 72 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 70 è la seguente:

1. descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede il contributo;
2. certificazione medica di cui ai punti 3 e 4 dell'articolo 69 (quindi non è necessaria la produzione della cartella clinica), con chiara indicazione della prognosi;
3. copia del modello Unico PF 2022 presentato dal richiedente per i redditi percepiti nel 2021, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate (ricevuta di avvenuta presentazione o visura del cassetto fiscale o numero e data del protocollo). In assenza di redditi percepiti nell'anno 2021 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di

identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2021 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2021. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;

4. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile;
5. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello Unico PF 2022 (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma.

La Fondazione si riserva di sottoporre la documentazione medica prodotta alla valutazione di proprio medico di fiducia al fine del riconoscimento del contributo.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 73 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2023.

Nell'ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2023, la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2024.

Articolo 74 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 50 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 75 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.